

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 056/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 053/CSA– RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2015

I^o COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Umberto Maiello - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO GENOA C.F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014)

Con ricorso ritualmente proposto la Società C.F.C. Genoa S.p.A. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014), seguito gara Genoa/Roma del 14.12.2014, ha irrogato la sanzione della ammenda di €30.000,00 e diffida per la condotta violenta dei propri sostenitori ex art. 14 C.G.S.; entità della sanzione attenuata ex art. 13 n. 1, lettere a) b), C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza.

Nella relazione di competenza i Collaboratori della Procura Federale avevano, infatti, riferito che “al termine della gara, mentre le squadre e gli Ufficiali di gara procedevano al rientro negli spogliatoi, dalla Tribuna sovrastante l'ingresso negli spogliatoi stessi, numerosi sostenitori del Genoa effettuavano un nutrito e prolungato lancio di oggetti di varia natura (bottigliette, monete, accendini e così via) all'indirizzo dei calciatori della Roma e degli Ufficiali di gara (nonché degli stessi Collaboratori della Procura Federale) con concreto pericolo per la loro incolumità”.

Con i motivi scritti la ricorrente, nello stigmatizzare, peraltro, il gesto provocatorio e insultante del calciatore della Roma Holebas Jose Lloyd indirizzato al pubblico occupante il Settore Distinti, ha eccepito che le circostanze attenuanti di cui all'art. 13, lett. a) b) del C.G.S., avrebbero dovuto essere applicate a tutte le condotte antiregolamentari rilevate dai Collaboratori della Procura Federale.

Ha, sul punto, eccepito e documentato, al fine di dimostrare l'elevatissimo standard di sicurezza adottato, la sussistenza dei requisiti presupposti ex art. 13, comma 1, lett. a) b) e) C.G.S. invocando l'esimente di cui al citato art. 13 n. 1 C.G.S..

Ha, inoltre, rilevato l'assenza di precedenti specifici a suo carico richiamando la circostanza che nel “Trofeo Fair Play Gaetano Scirea” si era qualificata al quarto posto su 20 Società riportando un punteggio di 00,41, menzionato nell'allegato Com. Uff. n. 2014 del 27.6.2014.

Ha, quindi, concluso invocando, in via principale, la revoca della sanzione inflitta dal G.S. e, in subordine, la riduzione della ammenda.

Alla seduta tenutasi il 16.1.2015 davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – I^a Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo va parzialmente accolto, per quanto di ragione.

Osserva, preliminarmente, questa Corte che non coglie nel segno la richiesta di applicazione

della esimente di cui all'art. 13 n. 1 C.G.S. atteso che la condotta antidisciplinare correttamente sanzionata in prime cure è sintomo essa stessa di una omessa e/o insufficiente prevenzione e vigilanza, come statuito dall'art. 13, comma 1, lett. e).

Circa l'entità della sanzione da applicarsi in relazione alla condotta del pubblico, comunque meritoria di pena, questa Corte ritiene, invece, che possa essere riportata a congruità con la riduzione di cui al dispositivo, dovendosi considerare il contesto complessivo dei fatti, caratterizzato anche da un gesto plateale e provocatorio indirizzato al pubblico di casa da parte di un calciatore avversario all'uscita dal recinto di gioco delle squadre, e soprattutto, in senso ulteriormente attenuante, l'assenza di rilevanti precedenti disciplinari e i risultati conseguiti dalla odierna reclamante nell'ambito del "Trofeo Fair Play" della Stagione Sportiva 2013/2014.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Genoa C.F.C. S.p.A. di Genova, ridetermina la sanzione nella sola ammenda di €20.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Francesco Cerini, Avv. Lorenzo Attolico - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO SIG. ANGELELLI ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE CON DIFFIDA E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PRO VERCELLI/TERNANA DEL 20.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 22.12.2014)

Il signor Angelelli Angelo, dirigente addetto agli ufficiali di gara, tesserato per la società Ternana Calcio S.p.A., ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato, sul Com. Uff. n. 60 del 22.12.2014, con la quale, a seguito della gara Pro Vercelli/ Ternana del 20 dicembre 2014, è stata inflitta allo stesso la seguente sanzione:

- ammonizione con diffida ed ammenda di €2.000,00 "*per avere al 45° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio ed insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale*".

In particolare, il reclamante sostiene l'eccessiva afflittività delle sanzioni inflitte, anche in relazione ad altri casi simili in materia, sostenendo in particolare che l'ammenda sia sproporzionata nell'ammontare.

All'uopo il reclamante precisa di aver pronunciato un'unica parola irrispettosa nei confronti del pubblico locale della Pro Vercelli, come riportato nel rapporto del Collaboratore della Procura Federale, e riporta altri precedenti casi aventi per oggetto la pronuncia di tale parola, ma alla volta degli Ufficiali di gara e comunque sanzionati con una pena meno afflittiva di quella comminata al ricorrente.

Il reclamante ha, pertanto, chiesto, in accoglimento del reclamo in tesi, l'annullamento dell'ammenda, in ipotesi subordinata all'annullamento dell'ammenda la commutazione della stessa e dell'ammonizione con diffida in inibizione o giornate effettive di squalifica o, quale ulteriore ipotesi, la riduzione dell'ammenda in misura equa di giustizia.

La Corte, esaminati gli atti, e valutata la portata dei fatti come accaduti e riportati nel rapporto del Collaboratore della Procura Federale, ritiene che, in parziale accoglimento del reclamo proposto, possa commutarsi la sanzione inflitta nell'inibizione sino a tutto il 31.1.2015.

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Angelelli Angelo, commuta la sanzione inflitta nell'inibizione a tutto il 31.1.2015.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 22 gennaio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio